



Provincia di Bari

Prot. n. 5/D.P.

Bari, li 16 SET 2001

IL PRESIDENTE

Premesso che, in attuazione di quanto previsto dal R.R. n. 3 del 5/6/99, con delibera n. 737 del 17/12/99, sono stati istituiti sul territorio provinciale gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC);

Che, in questa prima fase di applicazione della citata normativa regionale è stata segnalata la necessità di formulare apposite direttive al fine di assicurare una più corretta e funzionale gestione dei citati Ambiti Territoriali di Caccia;

Visto che a seguito di apposita riunione di tutti gli esponenti provinciali delle Associazioni Venatorie nonché dei Presidenti dei due Ambiti Territoriali di Caccia, avvenuta in data 5/10/00, si è concordato una serie di indicazioni tecniche da impartire quali "direttive" agli ATC;

Rilevato, altresì, che il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale, nella riunione del 5/10/00, ha espresso parere favorevole sulle citate direttive;

Vista la L.R. n. 27/98;

Visto il R.R. n. 3/99;

Visto il Regolamento Interno dei Comitati di Gestione approvato dalla Regione Puglia con delibera n. 1227 del 3/10/00;

DISPONE

Di approvare, per quanto in premessa, le seguenti "direttive":

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

a) ATTIVITA' DI GESTIONE

- 1) La Commissione delle gare di appalto dovrà essere integrata con la presenza del Segretario Generale della Provincia, e/o da un funzionario provinciale esperto in materia.
- 2) L'assunzione di qualsiasi spesa, tranne quelle di economato, va preventivamente deliberata con atto motivato dal Comitato di Gestione.
- 3) L'acquisizione dei beni patrimoniali, delle forniture e dei servizi, nonché l'affidamento dei lavori dovrà avvenire mediante apposita gara con espletamento di "licitazione privata" o "Asta Pubblica", nel rispetto delle norme in materia di contabilità pubblica. Per la Commissione di gara si fa riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1).
- 4) Il bilancio consuntivo e preventivo va comunicato al Collegio dei Sindaci Revisori almeno 30 giorni prima di quello fissato per la sua approvazione (art. 2429 C.C.).
- 5) Tutti gli atti deliberativi ivi compresi i verbali delle sedute del Comitato e la corrispondenza varia fra l'ATC e la Provincia dovrà essere inviata al Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, Via Amendola 189, Bari.

- 6) Per quanto concerne l'attività di vigilanza volontaria si rinvia a quanto previsto dal R.R. n. 3/99 art. 5 comma 16 e art. 12 comma 2.
- 7) L'avviso di convocazione dell'Assemblea, oltre a quanto previsto dall'art. 11 del vigente regolamento interno, dovrà essere inviato alla Provincia e al Comune ove ha sede l'ATC per la necessaria affissione all'Albo Pretorio. Inoltre, al fine di una più ampia partecipazione degli aventi diritto, il succitato avviso dovrà essere inviato alle Sezioni Provinciali delle Associazioni Venatorie, nonché alle rispettive Sezioni Comunali esistenti ed operanti nei Comuni facenti parte dell'ATC.

B) ATTIVITA' DI RIPOPOLAMENTO: PROCEDURE.

- 1) Individuare e censire le aree idonee alle singole specie oggetto di ripopolamento e/o reintroduzione.
- 2) Realizzazione di strutture di ambientamento idonee alle singole specie, in territorio preventivamente censito.
- 3) Effettuare interventi di miglioramento delle aree censite (colture a perdere, punti d'acqua, ecc.).
- 4) Individuare e preparare idoneamente le aree interessate e procedere all'immissione di fauna selvatica che si intende ripopolare dando priorità alla lepore e in maniera più limitata ai fagiani, pernici e starni.
- 5) La quantità di fauna da immettere dovrà essere rapportata alla superficie delle aree idonee appositamente censite e non in rapporto alla superficie agro-silvo-pastorale del Comune interessato.
- 6) I tempi di immissione vanno effettuati secondo il criterio temporale: lepri di provenienza Europea immediatamente dopo la chiusura generale della caccia e cioè entro la prima decade di febbraio ed entro la fine di aprile per lepri di provenienza extraeuropea; fagiani, pernici e starni, entro la fine di febbraio.
- 7) Alle operazioni di immissione della fauna dovranno partecipare oltre al competente Gruppo di lavoro e agli Agenti faunistici provinciali, anche i Presidenti o loro delegati delle Sezioni Comunali delle Associazioni Venatorie presenti ed operanti sul territorio comunale interessato. A tali operazioni potranno partecipare anche i componenti del Comitato Tecnico Provinciale per la tutela faunistico venatoria.
- 8) L'immissione di fauna in strutture di ambientamento, dovrà avvenire con la partecipazione del Gruppo di lavoro e degli Agenti faunistici.

C) SELVAGGINA MIGRATORIA: INTERVENTI.

- 1) Censire e individuare le aree idonee alle principali specie di fauna selvatica oggetto di prelievo venatorio (acquatici, quaglie, beccacce, tordi, allodole, ecc.).
- 2) Per gli acquatici si ritiene di ripristinare e potenziare eventuali zone umide esistenti.
- 3) Per la restante fauna, in pratica si suggeriscono interventi di colture a perdere, forme di incolto, punti di abbeveraggio, ecc.

D) RILASCIO AUTORIZZAZIONI. COMPORTAMENTO.

- 1) Circa il rilascio delle autorizzazioni agli extra regionali si suggerisce che eventuali ripescaggi o integrazioni potranno effettuarsi entro il 20 agosto e dovranno essere comunicati direttamente alla persona con invito ad effettuare il dovuto versamento della quota di partecipazione, entro 20 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza del diritto dell'autorizzazione.
- 2) Nella domanda per il rilascio delle autorizzazioni agli extra regionali, può essere indicata una preferenza dell'accompagnatore (cacciatore) e viceversa. Nell'ipotesi di un

eventuale sorteggio favorevole ad uno dei due cacciatori verrà concessa l'autorizzazione ad entrambi.

- 3) I sorteggi degli extra regionali ed extra provinciali dovranno avvenire in forma pubblica e/o la sede del competente Servizio Caccia e Pesca della Provincia alla presenza del Dirigente o funzionario delegato.
- 4) Per quanto riguarda la valutazione dei danni e/o incentivi agli agricoltori per miglioramenti ambientali, gli ATC dovranno avvalersi della Commissione Tecnica di cui all'art.6 del Piano Faunistico Venatorio Regionale.
- 5) Per quanto riguarda la presenza dei componenti alle riunioni dei Comitati di Gestione, il Presidente ha l'obbligo di segnalare tempestivamente alla Provincia il nominativo del componente che ha accumulato più di tre assenze consecutive per la sostituzione ai sensi dell'art.5 comma 13 del R.R.n.3/99. Detti componenti saranno dichiarati decaduti con effetto immediato.

Avv. Marcello Vernola

